



COMUNICATO UFFICIALE N. 395
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C dal n. 482/AA al n. 492/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 482/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 636 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Thomas TONCELLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

THOMAS TONCELLI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D Pro Calcio Tor Sapienza, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, il 20.12.2023, dopo la disputa della gara Lodigiani – Pro Calcio Tor Sapienza valevole per il girone B del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lazio, tramite il social network “instagram” inviato all'arbitro dell'incontro un messaggio dal contenuto offensivo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Thomas TONCELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Thomas TONCELLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 483/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 954 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Leonardo PINNA, e della società A.S.D. VIS FOLIGNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LEONARDO PINNA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vis Foligno all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un messaggio di posta elettronica dall'indirizzo di posta elettronica della società A.S.D. Vis Foligno agli indirizzi e-mail del Comitato Regionale Umbria, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, della società A.S.D. San Venanzo e del Comitato Regionale Umbria;

A.S.D. VIS FOLIGNO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Leonardo Pinna;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Leonardo PINNA, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VIS FOLIGNO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Leonardo PINNA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VIS FOLIGNO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 484/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 637 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Gianpiero ZAFFIRI, e della società ASD REAL DEM CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANPIERO ZAFFIRI, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società ASD Real Dem Calcio A 5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nella qualità di presidente dotato di poteri di legale rappresentanza, allegato alla richiesta di tesseramento relativa ai calciatori Giorgio Scurti, nato il 8 luglio 1947, e Armando D'Alonzo, nato il 20 aprile 1953, certificati medici palesemente contraffatti e per la firma e per la carta intestata e per il medico rilasciante non più in servizio;

ASD REAL DEM CALCIO A 5, per responsabilità diretta ai sensi dell'art 6, comma 1, del Codice di Giustizia in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Gianpiero Zaffiri;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianpiero ZAFFIRI, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD REAL DEM CALCIO A 5;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Gianpiero ZAFFIRI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD REAL DEM CALCIO A 5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 485/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 929 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Stefano BRAMBATI, e della società SS ACQUANEGRA CREMONESE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO BRAMBATI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Acquanegra Cremonese ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, all'esito della gara *Acquanegra Cremonese – Oratorio Sabbioni* del 24.3.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria, espresso giudizi lesivi dell'onore, del prestigio e del decoro propri dell'arbitro di tale incontro, e più in generale della classe arbitrale nel suo complesso intesa, inviando in data 26.3.2024 alla casella di posta elettronica della Delegazione Provinciale di Cremona del Comitato Regionale Lombardia una email contenente espressioni dal tenore offensivo;

SS ACQUANEGRA CREMONESE ASD, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Stefano Brambati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano BRAMBATI, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società SS ACQUANEGRA CREMONESE ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Stefano BRAMBATI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SS ACQUANEGRA CREMONESE ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 486/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 409 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio SANTINI, Matteo BOSCARINI, e della società A.S.D. TERNI F.C., avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO SANTINI, Presidente e Rappresentante Legale della ASD TERNI FC all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in via diretta ed autonoma per aver consentito che, in data 19 luglio 2023, sulla pagina "Facebook" ufficiale della società ASD Terni FC venisse pubblicato un comunicato recante il sig. Matteo Boscarini quale "responsabile tecnico Under 15 A2" della predetta società, nonostante quest'ultimo fosse ancora tesserato in qualità di calciatore per la società SSDARL POLISPORTIVA TERNANA, omettendo altresì di pubblicare qualsivoglia successiva rettifica;

MATTEO BOSCARINI, tesserato in qualità di calciatore per la società SSDARL POLISPORTIVA TERNANA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver visto e consentito che, in data 19 luglio 2023, sulla pagina "Facebook" ufficiale della società ASD Terni FC venisse pubblicato un comunicato recante lo stesso quale "responsabile tecnico Under 15 A2" della predetta società, nonostante fosse ancora tesserato in qualità di calciatore per la società SSDARL POLISPORTIVA TERNANA, omettendo altresì di richiedere la pubblicazione di qualsivoglia successiva rettifica;

ASD TERNI FC, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Maurizio SANTINI, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Matteo BOSCARINI e Maurizio SANTINI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD TERNI FC;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Maurizio SANTINI, di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Matteo BOSCARINI, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società ASD TERNI FC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 487/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 605 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Ulisse MIELE, e della società ASD VENEZIA CALCIO 1985, avente ad oggetto la seguente condotta:

ULISSE MIELE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Venezia Calcio 1985, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 45, comma 1, e 46, comma 2, del Regolamento della L.N.D. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024, subordinato la concessione dello svincolo al calciatore sig. Gianmarco Talliani al pagamento dell'importo di € 50,00;

ASD VENEZIA CALCIO 1985, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Ulisse Miele;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ulisse MIELE, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD VENEZIA CALCIO 1985;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione più 2 (due) mesi commutati in lavori socialmente utili a favore del Comitato Regionale Veneto per il Sig. Ulisse MIELE, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD VENEZIA CALCIO 1985;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 488/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 671 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi BLASI, Gabriele GALLI, Marco PILLA, Sandro BOVIO, Vincenzo CICORIA, Daniele BERNARDI, Andrea RAPACCIUOLO e delle società ASD BULÈ BELLINZAGO e AS MASSERONI MARCHESE SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI BLASI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bulè Bellinzago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22, comma 2, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché dalla Sezione 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile Scolastico per la stagione sportiva 2023 - 2024 per avere consentito, e comunque non impedito, che in occasione della gara amichevole Bulè Bellinzago – Masseroni Marchese del 14.1.2024 tra le squadre della categoria Esordienti 2° anno, la squadra della società A.S.D. Bulè Bellinzago giocasse con una formazione composta da undici calciatori, anziché da nove come normativamente previsto;

GABRIELE GALLI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Bulè Bellinzago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22, comma 2, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché a quanto previsto dalla Sezione 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere schierato, in occasione della gara amichevole Bulè Bellinzago – Masseroni Marchese del 14.1.2024 tra le squadre della categoria Esordienti 2° anno, la squadra della società A.S.D. Bulè Bellinzago con una formazione composta da undici calciatori, anziché da nove come normativamente previsto;

MARCO PILLA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Bulè Bellinzago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22, comma 2, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché a quanto previsto dalla Sezione 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere sottoscritto la distinta di gara della A.S.D. Bulè Bellinzago in occasione dell'incontro amichevole Bulè Bellinzago – Masseroni Marchese del 14.1.2024 tra le squadre della categoria Esordienti 2° anno, indicando e facendo

giocare un numero di calciatori pari ad undici e non a nove come normativamente previsto;

SANDRO BOVIO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Bulè Bellinzago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22, comma 2, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché a quanto previsto dalla Sezione 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore della squadra della società A.S.D. Bulè Bellinzago, così come indicato nella distinta di gara di tale società, consentito e comunque non impedito che in occasione della gara amichevole Bulè Bellinzago – Masseroni Marchese del 14.1.2024 tra le squadre della categoria Esordienti 2° anno, la squadra della società A.S.D. Bulè Bellinzago giocasse con una formazione composta da undici calciatori, anziché da nove come normativamente previsto;

VINCENZO CICORIA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Masseroni Marchese srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22, comma 2, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché dalla Sezione 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile Scolastico per la stagione sportiva 2023 - 2024 per avere consentito, e comunque non impedito, che in occasione della gara amichevole Bulè Bellinzago – Masseroni Marchese del 14.1.2024 tra le squadre della categoria Esordienti 2° anno, la squadra della società A.S. Masseroni Marchese srl giocasse con una formazione composta da undici calciatori, anziché da nove come normativamente previsto;

DANIELE BERNARDI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S. Masseroni Marchese srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22, comma 2, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché a quanto previsto dalla Sezione 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere schierato, in occasione della gara amichevole Bulè Bellinzago – Masseroni Marchese del 14.1.2024 tra le squadre della categoria Esordienti 2° anno, la squadra della società A.S. Masseroni Marchese srl con una formazione composta da undici calciatori, anziché da nove come normativamente previsto;

ANDREA RAPACCIUOLO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S. Masseroni Marchese srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22, comma 2, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore

Giovanile e Scolastico, nonché a quanto previsto dalla Sezione 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere sottoscritto la distinta di gara della A.S. Masseroni Marchese srl in occasione dell'incontro amichevole Bulè Bellinzago – Masseroni Marchese del 14.1.2024 tra le squadre della categoria Esordienti 2° anno, indicando e facendo giocare un numero di calciatori pari ad undici e non a nove come normativamente previsto;

A.S.D. BULÈ BELLINZAGO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Luigi Blasi, Gabriele Galli, Marco Pilla e Sandro Bovio;

A.S. MASSERONI MARCHESE SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Vincenzo Cicoria, Daniele Bernardi ed Andrea Rapacciuolo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Luigi BLASI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD BULÈ BELLINZAGO, Gabriele GALLI, Marco PILLA, Sandro BOVIO, Vincenzo CICORIA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AS MASSERONI MARCHESE SRL, Daniele BERNARDI, Andrea RAPACCIUOLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Luigi BLASI, di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Gabriele GALLI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Marco PILLA, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Sandro BOVIO, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Vincenzo CICORIA, di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Daniele BERNARDI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Andrea RAPACCIUOLO e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società AS MASSERONI MARCHESE SRL e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD BULÈ BELLINZAGO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 489/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 639 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Gledion GJINAJ, e della società POLISPORTIVA NUOVA LODI A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

GLESION GJINAJ, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la Polisportiva Nuova Lodi A.S.D., ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 6.10.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società Polisportiva Nuova Lodi A.S.D., sottoscritto unitamente alla propria madre la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

POLISPORTIVA NUOVA LODI A.S.D., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Gledion Gjinaj ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Angelo PISTONE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POLISPORTIVA NUOVA LODI A.S.D. e dal calciatore Gledion GJINAJ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Gledion GJINAJ, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA NUOVA LODI A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 490/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 540 pfi 23-24 adottato nei confronti della società SSD REAL FABRICA ROMA, avente ad oggetto la seguente condotta:

SSD REAL FABRICA ROMA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti era tesserato il Sig. Simone Luconi, con riferimento alle contestazioni a lui imputate nel procedimento n. 540 pfi 23-24;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto ROSSI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD REAL FABRICA ROMA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SSD REAL FABRICA ROMA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 491/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 627 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessio DI RENZO, PIERALDO COSTANTINI, Lucio MARTINI e della società A.S.D. VILLA SAN SEBASTIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSIO DI RENZO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Villa San Sebastiano, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Vis Cerratina - Villa San Sebastiano disputata in data 17 dicembre 2023 e valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Abruzzo, dopo essere stato espulso dal terreno di gioco al 30° minuto del primo tempo e rivolto espressioni discriminatorie all'indirizzo del calciatore tesserato per la A.S.D. Vis Cerratina sig. Pape Demba Diouf;

PIERALDO COSTANTINI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Villa San Sebastiano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, mentre assisteva in tribuna alla gara Vis Cerratina - Villa San Sebastiano disputata in data 17 dicembre 2023 e valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Abruzzo, consentito e comunque non impedito che il sig. Lucio Martini, dirigente tesserato per la A.S.D. Villa San Sebastiano ugualmente presente in tribuna, scavalcasse la rete che separa la tribuna dalla zona antistante gli spogliatoi dove si trovavano i calciatori tesserati per la A.S.D. Vis Cerratina sigg.ri Domenico Petrucci, Andrea Cerretani e Loris Speranza, che venivano aggrediti fisicamente dallo stesso sig. Martini, il quale colpiva con un pugno al volto anche il calciatore tesserato per la A.S.D. Vis Cerratina sig. Domenico Petrucci; in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 19, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Vis Cerratina- Villa San Sebastiano disputata in data 17 dicembre 2023 e valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Abruzzo, consentito e comunque non impedito che il sig. Lucio Martini, dirigente tesserato per la A.S.D. Villa San Sebastiano, ancorché colpito dalla sanzione dell'inibizione fino al 20 dicembre 2023 giusta decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 41 del 14 dicembre 2023 del Comitato Regionale Abruzzo, consegnasse all'arbitro i

documenti ufficiali della A.S.D. Vis Cerratina e collaborasse con lo stesso nell'esecuzione dei controlli e delle verifiche prima della gara;

LUCIO MARTINI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Villa San Sebastiano, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Vis Cerratina - Villa San Sebastiano disputata in data 17 dicembre 2023 e valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Abruzzo, aggredito fisicamente i sigg.ri Domenico Petrucci, Andrea Cerretani e Loris Speranza, tutti calciatori tesserati per la A.S.D. Vis Cerratina, nonché per avere colpito, nelle stesse circostanze di tempo e luogo, con un pugno al volto il sig. Domenico Petrucci; il tutto, dopo aver scavalcato la rete che separa il recinto di gioco dalla tribuna nella quale si trovava il sig. Martini ed aver acceduto alla zona antistante gli spogliatoi dove si trovavano i predetti calciatori tesserati per la A.S.D. Vis Cerratina; in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Vis Cerratina - Villa San Sebastiano disputata in data 17 dicembre 2023 e valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Abruzzo, consegnato all'arbitro i documenti ufficiali della A.S.D. Vis Cerratina ed aver collaborato con il direttore di gara per l'esecuzione dei controlli e delle verifiche prima della gara, nonostante non fosse indicato nella distinta di gara della A.S.D. Vis Cerratina e dovesse scontare la sanzione dell'inibizione fino al 20 dicembre 2023, comminatagli dal Giudice sportivo territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 41 del 14 dicembre 2023;

A.S.D. VILLA SAN SEBASTIANO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Peraldo Costantini, Alessio Di Renzo e Lucio Martini all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessio DI RENZO, Peraldo COSTANTINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VILLA SAN SEBASTIANO e dal Sig. Lucio MARTINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessio DI RENZO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Lucio MARTINI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Peraldo COSTANTINI e di € 600,00 (seicento/00) di

ammenda per la società A.S.D. VILLA SAN SEBASTIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 492/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 690 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Naoumi Mohamed ZEMOURI e della società A.S.D. UNIPOMEZIA 1938, avente ad oggetto la seguente condotta:

NAOUMI MOHAMED ZEMOURI, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Unipomezia 1938 ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 1.12.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Unipomezia 1938, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

A.S.D. UNIPOMEZIA 1938, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Mohamed Zemouri Naoumi ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Valter VALLE, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. UNIPOMEZIA 1938, e dal Sig. Naoumi Mohamed ZEMOURI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Naoumi Mohamed ZEMOURI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. UNIPOMEZIA 1938;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina